

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 15 NOVEMBRE 2022

L'anno 2022, il giorno 15 del mese di novembre, alle ore 20.30, in seconda convocazione, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'associazione ASLA Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica APS, come da convocazione in data 6/11/2022 inviata ai soci e pubblicata sul sito.

L'assemblea è stata convocata per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica art. 10 dello Statuto dell'associazione

I presenti nominano all'unanimità quale Presidente dell'assemblea il/la sig./sig.ra Daniela Fasolo e come Segretario il/la sig./sig.ra Silvia Ranzato.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In relazione all'ordine del giorno, la presidente informa che la Regione Veneto, con mail in data 5/11/2022, ha comunicato quanto segue:

Con la presente si informa che l'ufficio regionale del Runts ha concluso la verifica della sussistenza dei requisiti delle associazioni trasigrate dai Registri regionali al fine del consolidamento dell'iscrizione delle medesime al Registro in parola (Art. 31 co. 4 DM 2020).

L'esito istruttorio riguardante la documentazione depositata da codesta associazione ha determinato la non conformità dello statuto alle disposizioni del Codice del Terzo settore (CTS), in ragione di quanto disciplinato al seguente articolo:

- art 10: cooptazione; pertanto la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18244 del 30.11.2021, alla quale si rinvia, specifica che: "Per le associazioni del Terzo settore l'elettività delle cariche da parte dell'assemblea, quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo, distinto dall'organo di amministrazione, rimane in ogni momento prioritaria in quanto caratterizzante e connaturata a tali tipologie di enti. Pertanto, non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti appare inoltre non conforme al Codice del Terzo settore una espressa clausola statutaria in tal senso";

In conseguenza alla nota di cui sopra, si decide di modificare l'art. 10 dello statuto nel seguente modo:

Articolo 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione, costituito da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dispari, scelti tra i soci dall'Assemblea generale.

Esso dura in carica tre anni. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Prima di eleggere il Consiglio Direttivo, l'Assemblea procede ad una votazione per determinare il numero di membri dello stesso.

L'elezione del Consiglio si effettua a scrutinio segreto.

Nel caso di conflitto di interessi dei Consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il consiglio, nella sua prima riunione, designa nel suo ambito il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il collegio dei provviri e il collegio dei revisori.

Il Presidente, convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni sei mesi, tramite invio di convocazione per posta ordinaria o per posta elettronica almeno 8 giorni prima. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi è presieduto da altro Consiglieri individuato tra i presenti.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.

Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere sulle domande di adesione all'associazione e sull'esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere la quota associativa annuale determinandone l'ammontare;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con i collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentate, di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'associazione.

Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

La modifica dello statuto viene approvata da tutti i presenti.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene chiusa alle ore 21.00

Il Presidente

Fosco Bauriolo



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REGIONALE DEL FISCALISMO UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA
Reg. 22 NOV 2022 S3
Reg. n° 7670
€ 200,00

Il Segretario

Federico Pavesi

Il Funzionario addetto (*)
Francesco CIAMPELLI



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE **"A.S.L.A. Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica -APS"**

Articolo 1 – Costituzione

Ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 (da qui in avanti "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'associazione "A.S.L.A. – Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica- Associazione di Promozione Sociale – APS", da ora in avanti denominata associazione.

L'associazione potrà continuare a qualificarsi come Onlus e potrà continuare a qualificarsi come tale fino all'iscrizione della stessa al RUNTS. In seguito all'iscrizione al RUNTS verrà abbandonata la qualifica di Onlus e verrà sostituita dalla qualifica APS.

Articolo 2 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Articolo 3 – Sede

L'associazione ha sede in Veggiano (PD) - Via Pedagni n. 11/A.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione opera nel territorio della Regione Veneto e del Friuli Venezia Giulia ed intende operare anche a livello nazionale.

L'associazione può istituire sezioni o sedi secondarie.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 – Utilizzo della denominazione dell'acronimo "APS"

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'associazione nell'apposita sezione di quest'ultimo, l'acronimo "APS" (Associazione di Promozione Sociale) sarà inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione al RUNTS, la denominazione dell'associazione diventerà quindi "Associazione Sclerosi Laterale Amiotrofica APS".

Fino all'istituzione del RUNTS, l'acronimo APS verrà comunque inserito nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni pubbliche.

Articolo 5 – Attività di interesse generale, scopi e attività svolte

Attività di interesse generale

L'associazione non ha fini di lucro, è autonoma, apolitica e la sua struttura è democratica. Essa persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale con attività che interessano i settori dell'assistenza sanitaria e socio sanitaria e comunque tutte e solo quelle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalle leggi al momento vigenti.

Essa opera nell'ambito delle seguenti attività di interesse generale:

- lett. a), art. 5 del D. Lgs. 117/2017: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lett. b), art. 5 del D. Lgs. 117/2017: interventi e prestazioni sanitarie;
- lett. c), art. 5 del D. Lgs. 117/2017: prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
- lett. h), art. 5 del D. Lgs. 117/2017: ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- lett. p), art. 5 del D. Lgs. 117/2017: servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4 del D. Lgs n. 106/2016;
- lett. u), art. 5 del D. Lgs. 117/2017: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni e integrazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- lett. w), art. 5 del D. Lgs. 117/2017: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

Scopi

Gli scopi fondamentali dell'associazione sono:

- promuovere la tutela, l'assistenza e la cura dei malati di sclerosi laterale amiotrofica, garantendone la dignità personale per una migliore qualità della vita;
- stimolare e diffondere, con ogni mezzo ritenuto utile, necessario o semplicemente opportuno, la conoscenza delle problematiche connesse alla sclerosi laterale amiotrofica al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, le Autorità politiche, sanitarie e socio-assistenziali, nei confronti dei malati e dei loro familiari;
- sollecitare le Autorità competenti perché provvedano con rapidità e accuratezza di diagnosi a fornire trattamenti e cure adeguati ai malati di sclerosi laterale amiotrofica e la necessaria assistenza ai familiari;
- informare i malati, i loro familiari, quanti li seguono nel trattamento e tutta la cittadinanza, sulla malattia sulle possibilità di cura ed assistenza;
- promuovere la raccolta di fondi, ricevere ed eventualmente elargire contributi e donazioni, anche in natura e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili per il conseguimento degli scopi statutari collaborando anche con altre associazioni od enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

Attività svolte

L'associazione svolge le seguenti attività:

- attività a favore dei soci, dei loro familiari o di terzi;
- attività a supporto dei malati di SLA e dei loro familiari, anche non soci dell'associazione;
- ascolto, dialogo e accompagnamento per malati di SLA e loro familiari;
- supporto psicologico per malati di SLA e loro familiari, anche a domicilio e mediante gruppi di auto mutuo aiuto;
- valutazioni neuropsicologiche per malati di SLA;
- formazione sulla malattia e sulla presa in carico socio-sanitaria del paziente per malati, familiari, operatori socio-sanitari;
- realizzazione di convegni;
- attività culturale per la conoscenza della SLA e la sensibilizzazione della cittadinanza;
- ricerca scientifica e genetica sulla SLA;
- attività di supporto logopedico ai malati;
- attività e servizi di supporto nell'ambito dei servizi socio-sanitari;
- servizio di terapia occupazione per malati di SLA;
- progettazione sociale e partecipazione a bandi;
- sottoscrizione convenzione con gli enti che si occupano di servizi sociali e sanitari;
- partecipazione a tavoli tecnici sulla malattia;
- attività di informazione e sensibilizzazione sul fine vita e sulle direttive anticipate di trattamento;
- dare informazione anche nelle scuole portando esperienze delle famiglie colpite dalla malattia.
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con la collettività.



Le attività offerte vengono fornite gratuitamente.

Articolo 6 – Soci.

L'associazione è aperta esclusivamente a tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e manifestino l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'associazione.

E' prevista una sola categoria di soci ordinari.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente.

Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Procedura di ammissione

Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda al Consiglio Direttivo che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. La domanda può essere presentata per iscritto o anche tramite compilazione online tramite procedura definita appositamente dall'associazione. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda deve essere comunicato al nuovo associato e il relativo nominativo deve essere iscritto sul libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. L'esercente la potestà genitoriale rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato cessa per:

- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- mancato pagamento della quota associativa entro il 30 aprile di ogni esercizio sociale, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata. L'associato decaduto può presentare nuova domanda di ammissione;
- morte del socio,
- esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso volontario, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'associazione comporta i seguenti diritti:

- il diritto all'elettorato attivo e passivo. Per l'associato di maggiore età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle

delibere Assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

- Essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione e, volendo, di parteciparvi;
- Esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare questo diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- Essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge.
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra soci e tra questi ultimi e gli organi sociali.
- Rispettare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- Versare la quota associativa annuale nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 – Volontari e personale retribuito

Volontari

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Personale retribuito

L'associazione, ai sensi e nei limiti dell'art. 36 del D. Lgs. n. 117/2017 può assumere lavoratori dipendenti o, avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari e al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Articolo 8 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;

- il segretario del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere,
- il Collegio dei provviri,
- l'Organo di Revisione
- l'Organo di Controllo (vedasi nello specifico quanto previsto all'art. 17)

Articolo 9 – Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. E' ammessa una sola delega per associato.

L'esercizio del diritto di voto spetta a tutti gli associati.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente, in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 10% dei soci e comunque da non meno di cinque soci.

L'Assemblea deve essere convocata mediante comunicazione inviata a tutti i soci almeno 8 giorni prima della data prevista per l'Assemblea stessa tramite posta ordinaria o posta elettronica.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. Il Segretario redige verbale delle riunioni dell'Assemblea.

Assemblea ordinaria: compiti e quorum

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio;
- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione e approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività;
- approvare il bilancio sociale;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- deliberare sulle modifiche allo statuto nel periodo transitorio come previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27/12/2018;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in relazione a tutte le decisioni sia in prima che in seconda convocazione.

Assemblea straordinaria: compiti e quorum

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 dei soci e con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione, costituito da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri dispari, scelti tra i soci dall'Assemblea generale.

Esso dura in carica tre anni. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Prima di eleggere il Consiglio Direttivo, l'Assemblea procede ad una votazione per determinare il numero di membri dello stesso.

L'elezione del Consiglio si effettua a scrutinio segreto.

Nel caso di conflitto di interessi dei Consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Il consiglio, nella sua prima riunione, designa nel suo ambito il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere, il collegio dei provviri e il collegio dei revisori.

Il Presidente, convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni sei mesi, tramite invio di convocazione per posta ordinaria o per posta elettronica almeno 8 giorni prima. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi è presieduto da altro Consiglieri individuato tra i presenti.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.

Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere sulle domande di adesione all'associazione e sull'esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere la quota associativa annuale determinandone l'ammontare;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con i collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentate, di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'associazione.

Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Articolo 11 - Il Presidente

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde, inoltre, per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo:

- l'ordinaria amministrazione dell'associazione;
- la firma degli atti e dei documenti che impegnano l'associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;
- convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad un altro Consigliere.

Articolo 12 - Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 13 - Segretario

Il Segretario cura la tenuta del libro delle assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli aderenti all'associazione.

Articolo 14 - Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità. Effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili prescritti dalla legge, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Articolo 15 – Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti vengono nominati in numero di due. Curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci. Per la durata in carica, la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 16 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri si compone da due a quattro membri, eletti dall'Assemblea degli Associati e si rinnova in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per il suo mancato rispetto, e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione. Il Collegio dei Probiviri ha compiti generali di controllo del corretto funzionamento dell'Associazione, nonché del rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Il Collegio dei Probiviri dirime inappellabilmente vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

Articolo 17 - Organo di controllo

L'Organo di controllo verrà nominato solo nel caso in cui si verifichino le condizioni previste dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo, qualora nominato, è monocratico, eletto dall'Assemblea, non necessariamente tra gli associati.

L'Organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'Organo di controllo decada prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione tramite una nuova elezione dell'Assemblea.

L'Organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

Articolo 18 – Compensi

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

Articolo 19 - Libri sociali

L'associazione tiene le seguenti scritture:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione;
- registro dei volontari che svolgono attività in modo non occasionale.

Articolo 20 - Esercizio finanziario

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale. Sarà successivamente approvato dall'Assemblea ordinaria.

I bilanci sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Articolo 21 – Bilancio sociale e informativa sociale

L'associazione redige, deposita presso il RUNTS e pubblica sul proprio sito internet il bilancio sociale.

Il bilancio sociale è redatto ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs n. 117/2017.

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Articolo 22 - Patrimonio dell'associazione e risorse economiche per il funzionamento

Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) si intende avvalersi di un procedimento semplificato per l'ottenimento della personalità giuridica, attraverso la modificazione, con atto pubblico, dell'atto costitutivo e dello statuto (articolo 22, comma 6).

A tal fine si dà atto che il patrimonio dell'associazione è così costituito e ammonta a:

- dal fondo di dotazione al 31/12/2019 pari ad Euro 478.981,99 derivante dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo, e aumentato dai fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio riportate negli anni. Tale fondo è destinato a costituire il "fondo patrimoniale di garanzia" indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili, dalle quote di partecipazione in altri soggetti giuridici che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Risorse economiche per il funzionamento

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- finanziamenti derivanti da partecipazione a bandi pubblici e privati;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e da altre norme competenti in materia.

Articolo 23 - Responsabilità dell'associazione nei confronti dell'esterno

In seguito all'iscrizione nel RUNTS e all'ottenimento della personalità giuridica, l'associazione risponderà, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Fino al momento dell'iscrizione al RUNTS e all'ottenimento della personalità giuridica, delle obbligazioni contratte dall'associazione rispondono, oltre all'associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 24 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del D. Lgs n. 117/2017, all'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, a terzi o a soci, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, compresi ricavi, vendite, proventi, entrate comunque denominate, durante la vita dell'associazione stessa a meno che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti del Terzo Settore.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 24 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, previo parere favorevole di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 25 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti. In mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Padova.

Articolo 26 - Legge applicabile e norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, le regole di interpretazione dei contratti, i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile, in quanto compatibili.

VEGGIANO, 15/11/2022



IL PRESIDENTE

Giorgio Damico

IL SEGRETARIO

Renzo Pavesi